

News fiscale del 20.10.2026

CONTRATTI DI LAVORO SPORTIVO E UNILAV-SPORT: LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA

Premessa

Le ASD e SSD che instaurano rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) di lavoro sportivo in ambito dilettantistico devono trasmettere la comunicazione obbligatoria UNILAV-Sport **entro il 30° giorno del mese successivo a quello di inizio del rapporto**.

L'adempimento, essendo correlato all'avvio di ogni singolo rapporto di lavoro, ricorre durante tutto l'anno, indipendentemente dal calendario delle attività sportive, ed è previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 36/2021 e dal decreto del 27 ottobre 2023.

FOCUS

RAPPORTI AVVIATI A SETTEMBRE 2026

Per le collaborazioni stipulate dopo la pausa estiva e con effettiva decorrenza nel mese di settembre, la comunicazione va inviata entro la scadenza indicata a fianco.

30 OTTOBRE 2026

1. Soggetti interessati e rapporti da comunicare

La comunicazione interessa le co.co.co. di lavoro sportivo attivate dalle ASD e SSD affiliate FIJLKAM, ad esempio con tecnici, istruttori, allenatori e altri lavoratori sportivi nelle discipline federali.

L'obbligo sussiste anche se il compenso annuo non supera 5.000 euro: tale importo rileva ai fini previdenziali, ma non esonera dall'UNILAV-Sport.

Le prestazioni di volontariato sportivo, in quanto distinte dal rapporto di lavoro, non sono soggette a questa comunicazione.

2. Modalità di trasmissione tramite il RASD

La comunicazione può essere effettuata attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD):

1. Accedere a <https://registro.sportesalute.eu> con le credenziali dell'ASD o SSD.
2. Aprire la sezione "Lavoro sportivo" e la funzione "UNILAV Sport".
3. Inserire una nuova comunicazione e compilare i dati del collaboratore e del rapporto: data di inizio, eventuale termine, tipologia contrattuale e compenso.
4. Verificare i dati, trasmettere la comunicazione e conservare la ricevuta.

In alternativa, è utilizzabile il servizio ministeriale [UNILAV-Sport](#).

La scadenza dipende dalla **data di effettivo avvio del rapporto**, non dalla sola data di firma del contratto.

3. Collaboratori che sono dipendenti pubblici

Se il lavoratore sportivo è anche dipendente di una Pubblica Amministrazione, prima dell'avvio dell'attività l'ente deve verificare il rispetto degli obblighi previsti per il pubblico impiego.

In particolare:

- **fino a 5.000 euro annui complessivi** è sufficiente la comunicazione preventiva all'amministrazione di appartenenza (come per l'attività di volontariato sportivo);
- **oltre 5.000 euro annui complessivi** è necessaria la preventiva autorizzazione dell'amministrazione, con silenzio-assenso dopo 30 giorni dalla ricezione della richiesta nei casi previsti dalla norma.

La comunicazione o autorizzazione relativa al pubblico impiego è distinta dall'UNILAV-Sport e va gestita e documentata separatamente.

4. Verifiche e conseguenze dell'omissione

Prima dell'invio occorre controllare codice fiscale e anagrafica del collaboratore, data di decorrenza, natura del rapporto, eventuale durata e compenso pattuito.

L'omissione o il ritardo nella comunicazione può comportare una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore interessato (art. 19, comma 3, D.Lgs. 276/2003, richiamato dall'art. 4 del decreto del 27 ottobre 2023).

Riferimenti normativi

- D.Lgs. 36/2021, artt. 25, comma 6, 28 e 29;
- decreto del 27 ottobre 2023 (UNILAV-Sport);
- D.Lgs. 165/2001, art. 53, comma 6, lett. f-ter);
- D.Lgs. 276/2003, art. 19, comma 3.